

INAIL – Circolare 7 luglio 2009, n. 37

Oggetto: Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico¹.

Quadro Normativo

- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- **Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13** “Danno biologico”;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** “Legge finanziaria 2007”, **articolo 1, comma 780**;
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 247** “Protocollo welfare”, **art. 1, commi 23 e 24**
- **Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009** “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico”.

Premessa

Sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto di attuazione delle disposizioni contenute nella *Legge 24 dicembre 2007 n.247 art. 1, commi 23 e 24, che* disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'aumento in via straordinaria delle indennità per danno biologico erogate dall'INAIL.

Il periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dall'Istituto costituisce da sempre uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica, in quanto strumento che consente di rendere effettiva e costante la garanzia dei “*mezzi adeguati alle esigenze di vita*” che l'art. 38 della Costituzione affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro.

Come noto, l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella degli indennizzi danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione degli importi degli indennizzi sui valori dell'anno 2000, con progressiva diminuzione del livello di tutela in favore dei lavoratori.

In tale quadro, il legislatore è intervenuto con il comma 23 dell'art. 1 del protocollo welfare disponendo che “*in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico [...]*” si provveda “[...] *all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico*”. Il parametro di riferimento per tale recupero è indicato nella “[...] *variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall'Istat*”, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, mentre la relativa dotazione finanziaria per i maggiori oneri è quantificata nella somma massima di 50 ml. di euro attraverso il rinvio all'art.1, comma 780, della legge finanziaria 2007.

Il meccanismo di finanziamento individuato dalla predetta norma ha consentito di realizzare un adeguamento delle prestazioni per danno biologico destinato ad operare nel tempo, sia pure in via transitoria, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica.

AUMENTO DELLE INDENNITA'

Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 ha disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura **dell'8,68%**, pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007. Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico per il quale la stessa Legge welfare rinvia all'introduzione da parte del legislatore di un meccanismo automatico di adeguamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quanto all'ambito di applicazione, detto aumento riguarda i tassi di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'Istituto.

Pertanto, per quanto riguarda i **tassi di rendita**, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.

Per quanto riguarda, invece, gli **indennizzi in capitale**, l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008.

Con riferimento agli **accertamenti provvisori**, si precisa che l'incremento non si applica agli importi erogati precedentemente al 1° gennaio 2008; si applica, invece, all'eventuale importo erogato - a seguito di provvedimento emanato a decorrere dalla predetta data - a conclusione dell'accertamento definitivo.

Nell'ipotesi di accertamenti provvisori effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'incremento si applica, in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo.

Ovviamente nei casi di **revisione e aggravamento**, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2008.

Le fattispecie regolate dalle nuove disposizioni saranno gestite tramite procedura automatica per la quale si sta provvedendo alle necessarie implementazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009